



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 27 DIC 2012 Protocollo N° 588107/60.01.02 Class: E.810 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: V.s rif. prot. n. 1043 del 21.11.2012. Quesito sulla possibilità di somministrazione di alcolici mediante distributori automatici.

Via fax al n. 0497817229

Alla FIPE
Federazione Italiana Pubblici Esercizi
Via Savelli 28
35129 Padova

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, con cui codesta Associazione chiede di conoscere il parere di questa Direzione in ordine all'attuale vigenza del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", si comunica quanto segue.

Il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modifiche dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, ha introdotto nell'ordinamento delle nuove disposizioni di contrasto al consumo di bevande alcoliche da parte dei minori.

L'articolo 7, comma 3-bis del suddetto decreto, infatti, ha introdotto l'articolo 14-ter all'interno della legge 30 marzo 2001 n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" stabilendo un generale divieto di vendere bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

Il comma 3-ter del medesimo articolo, modificando l'articolo 689 del codice penale, ha inoltre introdotto una responsabilità penale a carico di chi *«attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti»* somministra bevande alcoliche a minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia mentale o si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità. Il medesimo articolo continua escludendo invece la responsabilità penale laddove sul posto sia presente *«personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici»*.

Ciò posto, codesta Associazione chiede di conoscere, alla luce delle novità normative succitate, se il divieto di somministrare/vendere bevande alcoliche mediante distributori automatici stabilito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 29 del 2007 continui a trovare applicazione.

Al riguardo, la scrivente Direzione ritiene che le disposizioni regionali e nazionali succitate non siano tra loro contrastanti.

Direzione Commercio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 0412794250 - Fax 041/2794253



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Conseguentemente il divieto di somministrare/vendere bevande alcoliche mediante distributori automatici, di cui all'articolo 13 della legge regionale continua a trovare applicazione e ad essere sanzionato ai sensi dell'articolo 32, comma 8, della legge regionale n. 29 del 2007.

Laddove tale vendita venga posta in essere a favore di minori di anni 18, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" troverà applicazione, anziché la sanzione stabilita dalla disciplina regionale succitata, quella di cui all'articolo 14-ter, comma 2 della legge n. 125 del 2001 (sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro e, se il fatto è commesso più di una volta, sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi).

Da ultimo, laddove il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 689 del codice penale, troveranno applicazione le sanzioni dallo stesso stabilite (arresto fino ad un anno e, se il fatto è commesso più di una volta, anche la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 25.000 euro e la sospensione dell'attività per tre mesi).

Nel ricordare che l'autorità competente all'applicazione della normativa in oggetto è il Comune ove l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata, nei confronti del quale il presente parere assume carattere non vincolante, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente regionale
Avv. Giorgia Vidotti

*Servizio Programmazione, Disciplina e Contenzioso
Ufficio Attività di somministrazione di alimenti e bevande e Mercati
Responsabile: d.ssa Lara Fabris
referente della pratica: d.ssa Lara Fabris – tel. 0412794247*

d:\pubblici esercizi\ nuova legge regionale \lfe-alcolici distributori 2012.doc
17/12/2012

Direzione Commercio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 0412794250 – Fax 041/2794253